

Norme riguardanti il reddito di impresa parte 2

Legge di Bilancio 2026

- 01** Disposizioni in tema di banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari
- 02** Disposizioni agevolative a favore delle società commerciali e delle imprese individuali
- 03** Lotta all'evasione e rottamazione delle cartelle esattoriali



01 *Disposizioni in tema di banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari*

Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

▶ art. 1, commi 56 e 57

Dal 2026 e per i tre esercizi successivi, viene introdotta per gli intermediari finanziari una deroga alla deducibilità immediata delle svalutazioni dei crediti verso la clientela (primo e secondo stadio di rischio): tali svalutazioni saranno deducibili, ai fini IRES e IRAP, in 5 quote annuali costanti, a partire dall'anno in cui sono rilevate a conto economico.

Le attività per imposte anticipate (DTA) generate da questo differimento:

- non possono essere trasformate in credito d'imposta secondo le disposizioni del DL 225/2010
- non vanno incluse nella base imponibile del canone DTA dovuto annualmente per mantenere il regime di trasformazione delle DTA qualificate.

Per il calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi all'esercizio 2026 (per i soggetti "solari") la base imponibile relativa al 2025 dovrà essere rideterminata tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore per l'esercizio 2026.

Revisione del contributo straordinario sugli extra-profitti delle banche e affrancamento della riserva

▶ art. 1, commi da 68 a 72

La Legge di Bilancio introduce importanti modifiche alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse delle banche e alla gestione della relativa riserva non distribuibile.

La stessa stabilisce che, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al **1° gennaio 2028**, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve:

- si considera prioritariamente distribuita la riserva che le banche possono aver costituito in passato per evitare il pagamento dell'imposta straordinaria (art. 26, DL 104/2023)
- su tale riserva si applica l'aliquota del 40%, come previsto per l'imposta originaria, con pagamento degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta sarebbe stata dovuta.

In altre parole, quando in futuro la banca **distribuirà utili**, si presumerà distribuita prioritariamente tale riserva, con **conseguente tassazione** nella misura sopra descritta.

La norma introduce altresì un **meccanismo opzionale** di affrancamento della riserva (esercitabile fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028), consistente nella possibilità della sua liberazione tramite pagamento di un'imposta sostitutiva ridotta, che consentirà di evitare la tassazione piena del 40% in caso di distribuzione futura. Più precisamente:

- un'aliquota del 27,5% per l'affrancamento delle riserve esistenti al 31/12/2025
- e del 33% per le riserve esistenti al 31/12 dell'esercizio successivo.

Con l'affrancamento, inoltre, non sono dovuti gli interessi che sarebbero altrimenti applicati con la tassazione ordinaria al 40%.

L'**imposta sostitutiva** è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi ed è versata entro i termini previsti per il saldo delle imposte del periodo.

Ai fini dell'accertamento, sanzioni e riscossione, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte sui redditi.

In conclusione, la legge di Bilancio chiarisce il trattamento della riserva formata per evitare l'imposta e consente al contempo alle banche di scegliere un regime più favorevole con l'affrancamento per ridurre l'impatto fiscale futuro. Le banche che avevano neutralizzato l'imposta sugli extra profitti con l'accantonamento di 2,5 volte il suo ammontare all'apposita riserva indisponibile, dovranno scegliere se versarla negli anni 2026 e 2027, sotto forma di imposta sostitutiva, nella misura rispettivamente del 27,5%, e del 33% oppure subire la tassazione del 40% maggiorata di interessi, a partire dall'esercizio avente inizio successivamente all'01/01/2028.

Revisione della disciplina IRAP dei dividendi Infra-UE e revisione delle istanze di rimborso

La Legge di Bilancio 2026 interviene per recepire internamente quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con la sentenza del 01/08/2025, **ha dichiarato la normativa IRAP parzialmente incompatibile con il diritto comunitario.**

Infatti, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che la Direttiva Madre - Figlia, applicabile a tutte le imposte quando la base imponibile è formata da dividendi di provenienza comunitaria, non viene rispettata nell'assoggettamento all'IRAP del 50% dei dividendi provenienti da controllate residenti in altri Stati membri e percepiti dagli intermediari finanziari e assicurazioni.

Le disposizioni introdotte apportano modifiche alla disciplina:

per il **futuro**: con **decorrenza dal** periodo d'imposta in corso al **31/12/2025**, i dividendi provenienti da controllate residenti in stati membri dell'UE distribuiti agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazioni, che rispettano i requisiti per rientrare nella Direttiva Madre-Figlia ed al verificarsi della condizione di cui all'art. 44 co.2 lett. a) secondo periodo del TUIR, verranno **esclusi dalla base imponibile IRAP per il 95%** dell'ammontare

per il **passato**: viene inserita la possibilità di richiedere, mediante presentazione di un'**istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 38 del 602/1973, la quota di IRAP indebitamente assolta negli anni precedenti con riferimento ai dividendi che hanno concorso alla formazione della base imponibile

È inoltre prevista la facoltà di compensazione, anche per chi ha già presentato un'istanza di rimborso, tramite modello F24 delle somme richieste a rimborso con il contributo straordinario per l'affrancamento della riserva relativa all'imposta sugli extra-profitti delle banche.

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

La Legge di Bilancio interviene sulle componenti negative che generano attività per imposte anticipate (DTA), imponendo agli intermediari finanziari di **rinvviare parte della quota deducibile nel 2027 agli anni 2028-2029** (in quote costanti) sia ai fini IRES sia ai fini IRAP e precisamente:

- dovrà essere rinviato al 2028 e 2029 il **3,8%** della quota deducibile nel 2027

► art. 1,
commi da 46
a 50

► art. 1,
commi da 76
a 81

(originariamente pari al 6,32%) e derivante dalle svalutazioni e perdite su crediti deducibili nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015

- dovrà essere rinviato al 2028 e 2029 il **12,36%** della quota deducibile nel 2027 (originariamente pari al 20,58%) e derivante dall'ammortamento dell'avviamento non ancora dedotto al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017
- dovrà essere rinviato al 2028 e 2029 il **9,50%** della quota deducibile nel 2027 (originariamente pari al 15,83%) riferita ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'Ifrs 9).

Con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, introduce altresì una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35% ed al 42% del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di bilancio 2025 (per il periodo d'imposta 2026) e da quelli previsti dalla presente disposizione (per il periodo d'imposta 2027).

Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Vengono altresì definiti i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre (anni dal 2026 al 2029 per i soggetti con "esercizio solare") tanto per gli intermediari finanziari quanto per gli ulteriori soggetti interessati dall'applicazione di tale articolo.


In particolare viene previsto che e gli acconti siano determinati secondo il cd. "metodo storico" nei seguenti termini:

- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2026** assumendo l'imposta che si sarebbe determinata applicando la limitazione del 35% dei maggiori imponibili, nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE pregresse anche a livello di tassazione di gruppo
- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2027** assumendo l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro per rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento e componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9 ed applicando i differimenti previsti dalla presente Legge di Bilancio e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo
- per il **periodo d'imposta 2028** ed il successivo non tenendo conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 e 79 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026.

Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

Viene previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028.

► art. 1,
commi 74 e 75



In particolare, le **nuove aliquote** saranno le seguenti:

6,65%

per banche e intermediari finanziari
(precedentemente pari al 4,65%)

7,90%

per le imprese di assicurazione
(precedentemente pari al 5,90%)

Sono esclusi dall'aumento di aliquota i seguenti soggetti:

- società di intermediazione mobiliare (SIM)
- società di gestione di fondi comuni di investimento
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati

È inoltre prevista una **detrazione pari a euro 90.000**, per il periodo di imposta successivo a quelli in corso al **31 dicembre 2026** e successivo (anni 2027 e 2028), fino a concorrenza della differenza tra:

- l'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote transitorie sopra citate
- e quella che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

A seguito delle modifiche previste, gli interessi passivi di cui all'art. 96 del DPR 917/1986 sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso art. 96 co. 13 primo periodo TUIR (imprese di assicurazione e capogruppo di gruppo assicurativi, SGR e SIM), sono deducibili nei limiti:

- a. del 96% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025
- b. del 97% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026
- c. del 98% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027
- d. del 99% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Fino al 2029 la **differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente** e solo dal 2030 gli intermediari finanziari potranno riprendere a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Tali limitazioni si applicano anche ai fini IRAP.

Gli intermediari finanziari per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta dal 2027 al 2030 (soggetti "solari"), non dovranno tener conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi e, per l'effetto, la limitazione della deducibilità genererà effetti solo sul versamento a saldo.

Nulla cambia invece per i partecipanti al consolidato fiscale (art. 117-129 TUIR), i quali continuano ad applicare le norme dell'art. 96 comma 13 TUIR.

► art. 1,
commi da 133
a 136



02 Disposizioni agevolative a favore delle società commerciali e delle imprese individuali

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

L'articolo in oggetto ripropone il regime fiscale di "assegnazione agevolata" di beni ai soci.

► art. 1,
commi da 35
a 41

Possono beneficiarne le **società commerciali** (costituite nella forma giuridica di:

- i. società in nome collettivo
- ii. società in accomandita semplice
- iii. società a responsabilità limitata
- iv. società per azioni
- v. società in accomandita per azioni e le società il cui oggetto esclusivo o principale è la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026.

Il regime agevolativo ha ad oggetto sia l'assegnazione sia la cessione ai soci di beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali nell'attività d'impresa. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è pari all'8% (10,5% per società non operative) calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta a seguito dell'assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione delle società, saranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva del **13%**.

Viene confermata la possibilità di sostituire al valore normale degli immobili il c.d. valore catastale che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori determinati dalle disposizioni in tema di imposta di registro.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria di utili e riserve.

L'imposta di registro proporzionale calcolata a seguito del trasferimento degli immobili per assegnazione o cessione ai soci è ridotta della metà. Le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa pari a 200 euro. L'imposta sostitutiva dovrà essere versata, tramite F24, in due rate pari al **60%** ed al **40%** dell'importo complessivo, scadenti rispettivamente il 30 settembre 2026 ed il 30 novembre 2026.

Infine, per gli **imprenditori individuali** è prevista la possibilità di estromettere gli immobili strumentali posseduti sia alla data del 31/10/2025 sia alla data dell'1/1/2026, previo versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale dell'immobile ed il suo valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, mentre il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in due rate pari al 60% ed al 40% dell'importo dovuto da versarsi rispettivamente entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.



03 *Lotta all'evasione e rottamazione delle cartelle esattoriali*

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Viene introdotta la c.d. “**rottamazione quinquies**”, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

► art. 1,
commi da 82
a 101

Sono interessate da questa rottamazione:

- Le imposte dichiarate ma non versate (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, imposte sostitutive)
- Le somme derivanti da controlli automatici e formali ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972
- I contributi previdenziali e assistenziali INPS già iscritti a ruolo.

Sono invece **esclusi**:

- I debiti conseguenti ad accertamenti con contestazione formale (ad esempio, violazioni per dichiarazioni infedeli)
- I debiti relativi a contributi dovuti alle casse previdenziali professionali non gestite dall'INPS.

Potranno accedere alla definizione agevolata i contribuenti che, pur avendo presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali o contributive, non hanno provveduto ai versamenti dovuti o li hanno effettuati in modo incompleto o irregolare.

È prevista l'**ammissibilità** anche per soggetti decaduti da precedenti forme di **rottamazione o sanatoria**.

Il contribuente dovrà presentare domanda telematica di adesione alla rottamazione entro il **30 aprile 2026**.

Gli importi saranno **liquidati** d'ufficio dall'agente della Riscossione entro il **30 giugno 2026**.

Il pagamento delle somme dovute è previsto in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo; l'intera somma o la prima rata dovranno essere pagate entro il 31 luglio 2026.

In caso di rateazione, verrà applicato il tasso di interesse annuo del 3%.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Il comma 116 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina della compensazione dei crediti tributari, modificando due disposizioni centrali del sistema: l'art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 e l'art. 5, comma 7, del nuovo Testo Unico 2025 in materia di versamenti e riscossione.

► art. 1,
comma 16

La norma riduce da **100.000 euro** a **50.000 euro** la soglia oltre la quale scattano limitazioni

all'utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24, nonché specifici obblighi di controllo preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolare in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non sospesi.

L'abbassamento della soglia si inserisce in un più ampio rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi fiscali, rispondendo alla crescente esigenza di monitorare anche operazioni di compensazione di importo medio. L'esperienza degli ultimi anni ha infatti evidenziato come crediti di entità inferiore al precedente limite possano comunque determinare danni rilevanti per l'Erario, soprattutto quando tali pratiche fraudolente risultano diffuse e reiterate su larga scala.

Dal punto di vista dei contribuenti, la riduzione della soglia comporterà un impatto operativo non trascurabile. In particolare, sarà necessario fare i conti con:

- maggiori **verifiche preventive** da parte dell'Agenzia delle Entrate e con il possibile blocco o sospensione delle compensazioni effettuate in presenza di carichi pendenti
- una maggiore **attenzione alla correttezza** formale e sostanziale della documentazione a supporto dei crediti utilizzati in compensazione
- potenziali **rallentamenti nella liquidità**, soprattutto per imprese e professionisti che ricorrono in modo strutturale alla compensazione dei crediti fiscali e contributivi per la gestione dei flussi finanziari.

Per l'Amministrazione finanziaria, la misura rappresenta invece uno strumento di rafforzamento dei controlli preventivi, consentendo un'azione più tempestiva, mirata e capillare sulle operazioni considerate a maggiore rischio. L'abbassamento della soglia permette infatti di intercettare un numero più ampio di posizioni potenzialmente irregolari, migliorando l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sulle compensazioni F24 e contribuendo a una più efficace tutela delle entrate erariali.

Anna Esposito - Partner
anna.esposito@it.andersen.com

Luca Chianale - Director
luca.chianale@it.andersen.com

Legge di bilancio 2026: leggi anche

[Agevolazioni fiscali: interventi edilizi, iper ammortamenti e altre novità in tema di agevolazioni](#)

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 1](#)

[Novità in materia di IVA](#)

[Novità riguardanti il reddito delle persone fisiche](#)